



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 - 25055 Pisogne

Casella Postale n. 16 - Ufficio postale Pisogne


Tel. **0364/883011** - Fax: **0364/8830240**

C.F. - P.IVA : 00377510177

E- mail: info@comune.pisogne.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



*Per data e numero di protocollo
cfr. segnatura informatica*

**Avviso di indagine di mercato per
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI
SELEZIONE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
per il periodo dal 15/02/2021 al 31/12/2022**

Il Comune di Pisogne rende noto l'intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per i servizi di ingegneria indicati nell'allegato "A" del presente avviso.

Gli operatori economici dovranno necessariamente essere iscritti, prioritariamente, al mercato elettronico Regionale SINTEL/ARCA e, secondariamente, al mercato elettronico CONSIP –MEPA. Infatti la procedura più utilizzata dal Comune di Pisogne per l'affidamento degli incarichi dei lavori e servizi indicati in precedenza è l'acquisto tramite la piattaforma SINTEL/ARCA. L'Amministrazione comunale utilizza frequentemente infatti le procedure telematiche presenti sulla piattaforma di e-procurement SINTEL. Pertanto gli operatori economici dovranno essere iscritti e accreditati sulla piattaforma Sintel. A tal proposito nella qual ora il singolo professionista invitato non risulterà rinvenuto sulla piattaforma Sintel (per mancato accreditamento riferito al Comune di Pisogne o per altre cause non imputabili al Comune – errata indicazione dei dati di C.F. o P.IVA per la ricerca in Sintel indicati nella domanda di cui al presente avviso) si considererà **rinunciataro e pertanto escluso dagli eventuali ulteriori inviti.**

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 del D. Lgs. 81/2008.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far pervenire idonea manifestazione di interesse all'indirizzo **PEC:** protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it entro le ore 12.00 del **10 febbraio 2021 (30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso)**, allegando alla domanda (MODELLO A allegato al

presente avviso) **la dichiarazione dell'inesistenza di cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016** (MODELLO B allegato al presente avviso) ed allegando, inoltre, il **proprio "curriculum vitae" con individuazione di n. 5 servizi di ingegneria, selezionati dal proponente tra tutti i servizi svolti, terminati con esito positivo negli ultimi cinque anni** (conclusi non prima del 01/01/2016) indicando la categoria della tariffa professionale relativa, l'importo complessivo delle opere oggetto della progettazione o del servizio di ingegneria, l'ente pubblico o il privato per il quale è stato svolto il servizio, le attività svolte, la data di inizio e di termine del servizio con il relativo esito.

Si fa inoltre presente che per essere ammessi all'elenco dei professionisti da invitare per l'affidamento dei servizi di ingegneria superiori a 75.000,00 Euro:

- **è causa di esclusione dalla presente procedura:**
 - La mancata allegazione del curriculum vitae come indicato in precedenza;
 - L'allegazione di un curriculum vitae non corrispondente a quanto richiesto, ovvero generico riportante i 5 (cinque) interventi non appositamente selezionati per la presente procedura;
- **il candidato non può partecipare come singolo professionista se è già stata presentata, o perverrà al Comune, analoga richiesta formulata da una società (di qualsiasi forma) o associazione, anche temporanea, di professionisti, nella quale fa parte lo stesso candidato o abbia svolto con queste ultime una collaborazione continuativa nell'ultimo quinquennio);** in caso di presentazione di più domande nelle quale compare uno stesso candidato si procederà con l'esclusione di tutti i candidati (Società o RTP ecc... e singoli professionisti contemporaneamente).

Il Comune di Pisogne procederà a redigere l'elenco dei professionisti da invitare, sino al 31/12/2021, sia per affidamenti diretti di importo inferiore a 75.000,00 Euro (Art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016 come modificato dal DL 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020) sia per inviti rivolti ad almeno n. **cinque operatori** per importi inferiori alla soglia comunitaria (Art. 36 comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 come modificato dal DL 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020), nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione.

Per poter essere ricompreso nell'elenco dei professionisti per l'affidamento diretto (anche con la presentazione di offerta con invito rivolto a due o più professionisti) è sufficiente indicare nel Curriculum vitae anche un solo intervento effettuato con esito positivo nell'ultimo quinquennio per la categoria di opere da progettare per le quali ci si propone (si veda l'elenco dell'allegato A).

Per poter essere invitato alle procedure negoziate per l'affidamento dei servizi superiori a 75.000,00 euro gli importi dei servizi effettuati con esito positivo, inseriti nel curriculum vitae allegato alla Manifestazione di interesse, non dovranno essere complessivamente inferiori a € 214.000,00 - soglia europea - (l'importo di 214.000 Euro dovrà essere dimostrato con al massimo di n. 5 (cinque) servizi di ingegneria effettuati con esito positivo nell'ultimo quinquennio come indicato in precedenza).

Il Comune di Pisogne infine si riserva la facoltà di:

- sospendere, modificare, prorogare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
- procedere al sorteggio delle ditte da invitare a procedure di gara, se dovessero pervenire più manifestazioni di interesse;

- procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte, qualora non arrivassero almeno 5 manifestazione di interesse per l'attivazione di procedure negoziata;
- procedere al sorteggio per i gli affidamenti che dovessero essere realizzati nel biennio 2021-2022 attingendo dall'elenco di cui al punto precedente;
- integrare o diminuire gli affidamenti effettuati, sino al massimo del 20% degli importi affidati senza dover effettuare ulteriori indagini di mercato, alla stessa ditta alla quale è stato aggiudicato/assegnato il servizio/lavoro iniziale;
- prorogare il termine di validità dell'elenco di professionisti da invitare;
- procedere con una nuova manifestazione di interesse anche prima della scadenza del termine del 31/12/2022;

Allegati:

MODELLO A: Dichiarazione per la manifestazione di interesse

MODELLO B: Dichiarazione

MODELLO A

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI SELEZIONE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA per il periodo dal 15/02/2021 al 31/12/2022

il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell'operatore economico:
sede legale:
PEC:

DICHIARA

la propria **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA per il periodo dal 15/02/2021 al 31/12/2022 per le seguenti categorie:**
(indicarne anche più di una)

<input type="checkbox"/> a)	Progettazione e direzione lavori, <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > 5.000,00 e < di 75.000,00 Euro; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > di 75.000,00 Euro; per le seguenti categorie delle opere in riferimento all'Allegato A del Decreto ministeriale del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016): 1. <input type="checkbox"/> EDILIZIA 2. <input type="checkbox"/> STRUTTURE 3. <input type="checkbox"/> IMPIANTI 4. <input type="checkbox"/> INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' 5. <input type="checkbox"/> IDRAULICA 6. <input type="checkbox"/> TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLACOMUNICAZIONE 7. <input type="checkbox"/> PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE ... 8. <input type="checkbox"/> TERRITORIO E URBANISTICA
<input type="checkbox"/> b)	Progettazione e direzione lavori di impianti relativamente ad edifici e strade (impianti elettrici, di illuminazione pubblica, adeguamento energetico, ecc...) <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > 5.000,00 e < di 75.000,00 Euro; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > di 75.000,00 Euro;
<input type="checkbox"/> c)	Verifica per la validazione dei progetti esecutivi, e supporto al RUP (Art. 26 del D.lgs 50/2016): <input type="checkbox"/> importi delle opere inferiori a 150.000 Euro; <input type="checkbox"/> importi delle opere superiori a 150.000 Euro e sino a ad 1.000.000 di Euro; <input type="checkbox"/> importi delle opere superiori ad 1.000.000 di Euro;
<input type="checkbox"/> d)	Collaudo tecnico-amministrativo; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo < di 5.000,00 Euro; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > di 5.000,00 Euro e sino a 75.000,00 Euro;
<input type="checkbox"/> e)	Progettazione e direzione lavori di opere di adeguamento degli edifici in merito alla normativa antincendio compresa la presentazione dell'esame progetto (o della SCIA) come previsto dal DPR 151/2011 e dal DM 7/08/2012 e s.mm.ii.(per tutti gli importi di opere);

<input type="checkbox"/> f)	Indagini e redazione di relazioni geologiche e geotecniche (per tutti gli importi di opere); <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > 5.000,00 e < di 75.000,00 Euro; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > di 75.000,00 Euro;
<input type="checkbox"/> g)	Rilievi Accatastamenti e Frazionamenti <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo < di 5.000,00 Euro; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > di 5.000,00 Euro e sino a 75.000,00 Euro;
<input type="checkbox"/> h)	Collaudi d opere in C.A., acciaio e Legno; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo < di 5.000,00 Euro; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > di 5.000,00 Euro e sino a 75.000,00 Euro;
<input type="checkbox"/> i)	Redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai sensi della DGR VIII/5018 del 26/06/2007, e successive modifiche ed integrazioni, o di diagnosi energetica di edifici comprese le pratiche da presentare e seguire sino alla rendicontazione ed erogazione dei contributi del GSE e/o del Conto Termico; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo < di 5.000,00 Euro; <input type="checkbox"/> per servizi di ingegneria di importo > di 5.000,00 Euro e sino a 75.000,00 Euro;
<input type="checkbox"/> j)	Progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti di audio-diffusione per Sale e Teatri (per tutti gli importi di opere).

(N.B: l'importo di 75.000,00 è da ritenersi valido sino al 31/12/2021 in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.lgs 70/2020 convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 – in caso di mancata proroga del suddetto termine l'importo deve intendersi pari a 40.000,00 a decorrere dal 01/01/2022)

DICHIARA inoltre

1. Di essere a conoscenza che in base alle istanze ricevute:

- a) il Comune di Pisogne procederà a redigere gli elenchi dei professionisti da inviate per l'affidamento dei servizi di ingegneria, per importi inferiori e per importi superiori a 75.000,00 Euro, e per il periodo dal 15/02/2021 al 31/12/2022 nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione;
- b) il Comune di Pisogne si riserva la facoltà di:
 - sospendere, modificare, prorogare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
 - procedere al sorteggio delle ditte da invitare a procedure di gara, se dovessero pervenire più manifestazioni di interesse;
 - procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altri professionisti, qualora non arrivassero almeno 5 manifestazione di interesse per l'attivazione di procedure di gara;
 - procedere al sorteggio per i gli affidamenti per importi superiori a 75.000,00 nel biennio 2021-2022 attingendo dall'elenco di cui al punto precedente;
 - integrare o diminuire gli affidamenti effettuati, sino al massimo del 50% degli importi affidati senza dover effettuare ulteriori indagini di mercato, alla stessa ditta alla quale è stato aggiudicato/assegnato il servizio/lavoro iniziale;
 - prorogare il termine di validità dell'elenco di professionisti da invitare;
 - procedere con una nuova manifestazione di interesse anche prima della scadenza del termine del 31/12/2022 ad insindacabile giudizio dell'A.C. e seconda dei servizi da affidare;
 - **di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni dell'Avviso e in particolare che:**
 - i. **è causa di esclusione dalla presente procedura:**
 - La mancata allegazione del curriculum vitae come indiato nell'avviso;
 - L'allegazione di un curriculum vitae non corrispondente a quanto richiesto, ovvero generico, ovvero non riportante i 5 (cinque) interventi non appositamente selezionati per la presente procedura;
 - ii. **il candidato non può partecipare come singolo professionista se è già stata presentata, o perverrà al Comune, analoga richiesta formulata da una società**

(di qualsiasi forma) o associazione, anche temporanea, di professionisti, nella quale fa parte lo stesso candidato o abbia svolto con queste ultime una collaborazione continuativa nell'ultimo quinquennio);

- iii. la presentazione di più domande nelle quale compare uno stesso candidato comporta l'esclusione di tutti i candidati (liberi professionisti e società ecc...);
2. Relativamente alla richiesta di invito alle procedure negoziate per l'affidamento dei servizi superiori a 75.000,00 euro, di AVER ALLEGATO il Curriculum vitae riportante n.5 (cinque) interventi relativi ai servizi effettuati con esito positivo, di importo complessivamente superiore a € 214.000,00 - soglia europea - effettuati con esito positivo nell'ultimo quinquennio come indicato in precedenza).
3. Di prendere atto e di accettare che le condizioni per l'ammissione agli elenchi di cui al presente avviso di indagine di mercato non vincolano l'Amministrazione Comunale che potrà sempre indicare diversi requisiti di capacità tecnico ed economica per i successivi inviti sotto soglia.
4. **Di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e di adeguata esperienza professionale** per poter svolgere le attività indicate nella tabella precedente e essere in grado di dare prova di tale requisito al momento dell'incarico o della relativa procedura di selezione.

Documento firmato digitalmente da:

.....

MODELLO B

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO DI CUI ALL'ART. 80, DEL D.LGS. N. 50/2016

I... sottoscritt ...

	<i>Cognome e nome</i>	<i>nato a</i>	<i>in data</i>	<i>carica ricoperta</i>
1)
2)
3)
4)
della ditta / impresa:				
Pec:				
Sede legale:				
Partita IVA:				

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), e più precisamente dichiara:

I. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione:

N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80, co. 1 D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma l'impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). (Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia). (L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

4. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice chela stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non può essere risolta con misure meno intrusive;

9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

12. che non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal proposito:

- presenta la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo che l'impresa si trovi nella seguente situazione (*barrare quella che interessa*):

☐ 1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;

☐ 2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n.68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.

13. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

14. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente (*barrare quella che interessa*):

☐ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

☐ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

☐ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), della lettera di invito.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il/i sottoscritto/i allega/no fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. ⁽ⁱ⁾

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta digitalmente

..... lì

^(*) Documento firmato digitalmente da:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

ALLEGARE DOCUMENTO/I DI IDENTITA' DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I

^(*) La dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta da ogni soggetto interessato:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società.
